



COMUNE DI TREMOSINE SUL
GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

<https://comune.tremosine.bs.it>



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CO-PROGRAMMAZIONE, CO-PROGETTAZIONE E ACCREDITAMENTO CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 25.02.2026

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CO-PROGRAMMAZIONE, CO-PROGETTAZIONE E ACCREDITAMENTO CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

| | |
|---|----|
| PARTE PRIMA: Disposizioni Generali | 2 |
| Art. 1 – Definizioni | 2 |
| Art. 2 – Finalità ed Efficacia del Regolamento | 2 |
| Art. 3 – Ambito Oggettivo di Applicazione | 4 |
| Art. 4 – Ambito Soggettivo di Applicazione | 6 |
| Art. 5 – Rapporti con gli Strumenti della Programmazione Contabile e di Pianificazione del Comune | 7 |
| Art. 6 – Modalità di Indizione e di Svolgimento delle Procedure | 8 |
| Art. 7 – Criteri e Principi Comuni | 8 |
| PARTE SECONDA: Co-Programmazione | 9 |
| Art. 8 – L’Avviso Pubblico di Consultazione per la Co-programmazione | 9 |
| PARTE TERZA: Co-Progettazione, Accreditamento e Convenzioni | 10 |
| Art. 9 – Finalità della Co-progettazione | 10 |
| Art. 10 – Modalità di Attivazione e Procedimento di Co-progettazione | 10 |
| Art. 11 – Revisione e Adeguamento dell’Accordo di Co-progettazione | 11 |
| Art. 12 – Pubblicità in Ordine ai Risultati della Co-progettazione | 12 |
| Art. 13 – Accreditamento | 12 |
| Art. 14 – Contenuto delle Convenzioni e dei Patti di Accreditamento | 13 |
| Art. 15 – Stipula di Convenzioni con le OdV e le APS | 13 |
| PARTE QUARTA: Disposizioni Finali e Transitorie | 14 |
| Art. 16 – Disciplina dei Conflitti di Interesse | 14 |
| Art. 17 – Disposizioni in Materia di Trasparenza e Pubblicità | 14 |
| Art. 18 – Disciplina Applicabile e Norma di Rinvio | 14 |
| Art. 19 – Revisione ed Aggiornamento del Regolamento | 14 |
| Art. 20 – Norma Finanziaria | 14 |
| Art. 21 – Entrata in Vigore | 15 |
| ALLEGATO | |

PARTE PRIMA: Disposizioni Generali

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) Autorità procedente: il Comune che indice e definisce il procedimento amministrativo disciplinato dal presente Regolamento;
- b) Ambito: l'Ambito sociale di zona, istituito ai sensi della Legge n. 328/2000 e della vigente disciplina regionale in materia di politiche sociali;
- c) Attività di interesse generale: le attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) rilevanti per l'attuazione del presente Regolamento;
- d) Accreditamento: la modalità di partenariato pubblico-privato sociale per l'attuazione degli interventi e dei servizi oggetto dei procedimenti di co-programmazione e di co-progettazione, disciplinato dall'art. 55, comma 4, del CTS e dalla normativa regionale di settore;
- e) Avviso pubblico: l'atto con cui l'Autorità procedente avvia il procedimento, pubblicato ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
- f) Codice dei contratti pubblici: il D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni;
- g) CTS: Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- h) Convenzione: l'atto negoziale con cui l'Autorità procedente affida l'attuazione di progetti di intervento o di servizi alle Organizzazioni di volontariato (OdV) ed alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), ai sensi dell'art. 56 del CTS;
- i) Co-progettazione: il procedimento amministrativo finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento, ai sensi dell'art. 55 del CTS;
- j) Co-programmazione: il procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione e delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 55 del CTS;
- k) ETS: Enti del Terzo Settore, come definiti dall'art. 4 del CTS e iscritti al RUNTS;
- l) OdV: Organizzazioni di Volontariato, come definite dal CTS;
- m) APS: Associazioni di Promozione Sociale, come definite dal CTS;
- n) Piano sociale di zona: lo strumento di pianificazione previsto dalla Legge n. 328/2000 e dalla disciplina regionale in materia di programmazione sociale;
- o) Procedimento: le attività realizzate dall'Autorità procedente ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
- p) Programmazione: la programmazione dell'acquisizione di servizi da parte delle amministrazioni, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi e delle modalità previste dall'art. 55 del CTS per gli interventi di interesse generale;
- q) PPPS: Partenariato Pubblico-Privato Sociale, costituito dalle forme di collaborazione tra ente pubblico ed ETS disciplinate dal CTS e regolate dal presente Regolamento;
- r) RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi degli articoli 45 e seguenti del CTS;
- s) Responsabile del procedimento: il soggetto individuato dall'Autorità procedente ai fini della conduzione del procedimento amministrativo;
- t) Sussidiarietà: il principio costituzionale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione, che orienta le modalità di collaborazione tra ente pubblico ed ETS per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Art. 2 – Finalità ed Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione e della funzione sociale della cooperazione riconosciuta dall'art. 45 della Costituzione, disciplina le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore (ETS) da parte del Comune, in applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Il Regolamento riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia, favorendone l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il presente Regolamento definisce, in conformità agli artt. 55-57 del CTS e alle Linee Guida adottate dall'ANAC con Delibera n. 32 del 31 gennaio 2023 e con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 luglio 2024, le procedure attraverso cui il Comune assicura il coinvolgimento attivo degli ETS mediante:

- a) attività di co-programmazione, finalizzate all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione e delle risorse disponibili, ai sensi della Parte Seconda del Regolamento;
- b) procedure di co-progettazione, finalizzate alla definizione ed eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento, ai sensi della Parte Terza del Regolamento;
- c) procedure di accreditamento, ai sensi della Parte Terza del Regolamento;
- d) stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), ai sensi della Parte Terza del Regolamento.

Per coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore si intende:

- a) da parte del Comune, quale Amministrazione procedente, mettere a disposizione degli ETS interessati e in possesso dei requisiti previsti dai singoli avvisi pubblici, i documenti e le informazioni necessari per la loro partecipazione ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, nonché l'indizione e lo svolgimento dei medesimi procedimenti nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- b) da parte degli enti del Terzo settore, una partecipazione proattiva, consapevole, collaborativa e responsabile, finalizzata alla migliore e maggiore cura degli interessi della comunità locale.

L'applicazione del presente Regolamento è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, in attuazione dell'art. 55 del Codice del Terzo settore.

L'utilizzo delle procedure previste dal presente Regolamento tende alla promozione di azioni stabili di collaborazione e di partenariato pubblico-privato sociale, capaci di sostenere:

- a) l'efficacia e l'appropriatezza delle risposte ai bisogni della comunità, attraverso la qualificazione della spesa, l'integrazione delle politiche pubbliche, la compartecipazione degli ETS e la sperimentazione di azioni, interventi e servizi innovativi;
- b) l'ampliamento, ove necessario e possibile, della platea dei destinatari degli interventi e dei servizi;
- c) il passaggio – anche graduale – dei beneficiari dalla condizione di assistenza a quella di inclusione sociale attiva, in applicazione dei principi del welfare generativo, con tutela della dignità individuale e massimizzazione delle risorse pubbliche;

- d) la sostenibilità economica, sociale e ambientale dei progetti, degli interventi e dei servizi;
- e) la tutela dei lavoratori e la promozione della loro qualificazione professionale;
- f) l'espletamento di procedimenti rispettosi del principio di legalità formale e sostanziale, con deflazione del contenzioso amministrativo.

Alle procedure ad evidenza pubblica indette dal Comune in attuazione del presente Regolamento si applicano i principi e le disposizioni, in quanto compatibili, previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nonché le normative statali e regionali che disciplinano le materie ricomprese nelle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.

Il presente Regolamento integra, con riferimento alle attività di interesse generale, i vigenti Regolamenti comunali in materia di procedimento amministrativo e in materia di concessione di benefici, sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

Il presente Regolamento resta efficace fino all'approvazione di eventuali disposizioni regionali o statali che ne determinino il superamento o contrasto, in tutto o in parte.

Art. 3 – Ambito Oggettivo di Applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di coinvolgimento degli enti del Terzo settore (ETS) per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017), con particolare riferimento ai seguenti ambiti di intervento nel territorio comunale:

- a) Interventi per i servizi sociali e socio-sanitari, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del CTS, compresi:
 - contrasto alle povertà e all'esclusione sociale;
 - contrasto alla grave emarginazione adulta;
 - trasporto sociale per minori, disabili e anziani;
 - assistenza e inclusione sociale delle persone con disabilità;
 - progetti di Vita indipendente e individuale per le persone con disabilità, ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, della Riforma Disabilità introdotta dal Decreto Legislativo n. 62/2024 e del d.lgs. 66/2017;
 - iniziative in materia di "dopo di noi" (L. 112/2016);
 - sostegno alle persone anziane e invecchiamento attivo (Legge Delega n. 33/2023 e D.Lgs. n. 29/2024 - "Decreto Anziani");
 - contrasto alla solitudine e all'isolamento sociale;
 - supporto psicologico e promozione del benessere mentale;
 - promozione della salute e prevenzione socio-sanitaria.
- b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del CTS, compresi:
 - gestione dei servizi per la prima infanzia (asili nido, micronidi, sezioni primavera, centri per bambini e famiglie, spazi gioco);
 - gestione dei servizi per il supporto educativo e assistenziale agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - servizi di pre e post-scuola;
 - gestione dei servizi per attività educative extrascolastiche e laboratori didattici;
 - gestione dei servizi come centri estivi e servizi educativi ricreativi;

- servizi educativi e di orientamento per giovani adulti;
 - formazione permanente e educazione degli adulti;
 - contrasto alla dispersione scolastica.
- c) Inserimento lavorativo e formazione professionale di soggetti svantaggiati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g) del CTS, compresi percorsi di inclusione socio-lavorativa e tirocini formativi.
- d) Politiche giovanili, attività culturali, artistiche, ricreative e di aggregazione sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del CTS, compresi:
- centri di aggregazione giovanile e servizi per i giovani adulti;
 - prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;
 - promozione della partecipazione attiva dei giovani alla vita comunitaria;
 - attività culturali, sportive dilettantistiche e ricreative.
- e) Sostegno alla genitorialità e alla famiglia, attività da ricondurre primariamente alle lett. a) e d) dell'art. 5, comma 1, del CTS, compresi:
- supporto alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro;
 - centri per le famiglie e servizi di mediazione familiare;
 - spazi gioco, ludoteche e servizi di baby-sitting educativo.
- f) Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del CTS, compresi:
- contrasto alla violenza di genere e protezione delle vittime;
 - centri antiviolenza e case rifugio;
 - iniziative contro ogni forma di discriminazione (di genere, orientamento sessuale, etnia, religione, disabilità);
 - promozione delle pari opportunità.
- g) Tutela ambientale e promozione della sostenibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del CTS, con particolare riferimento a:
- economia circolare applicata ai servizi sociali;
 - gestione partecipata dei beni comuni;
 - educazione ambientale e alla sostenibilità.
- h) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del CTS.
- i) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del CTS.
- j) Tutte le ulteriori attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore, nella misura in cui risultino rilevanti per la programmazione sociale, culturale ed educativa del Comune.

L'elenco di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Sono riconducibili alle attività di interesse generale tutti i progetti, le azioni e le iniziative finalizzate alla promozione di politiche attive di welfare locale, alla cura dei beni comuni e allo sviluppo della comunità, anche se non specificamente elencati.

Il presente Regolamento si applica automaticamente, senza necessità di ulteriore deliberazione consiliare, qualora vengano inserite ulteriori attività di interesse generale nell'art. 5 del CTS o in altre norme di rango primario che ad esso facciano richiamo.

Restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplinati dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- b) le concessioni di servizi che non rientrino nelle fattispecie di cui agli artt. 55, 56 e 57 del CTS (co-programmazione, co-progettazione e convenzioni);
- c) gli interventi che, per loro natura o per espressa previsione normativa, debbano essere affidati mediante procedure ad evidenza pubblica di tipo concorrenziale;
- d) le forme di sostegno economico diretto agli ETS (contributi, sovvenzioni, patrocini) che siano disciplinate da specifici regolamenti comunali.

Art. 4 – Ambito Soggettivo di Applicazione

Il presente Regolamento si applica agli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all'art. 4 del Codice del Terzo Settore (CTS, d.lgs. 117/2017). Tali enti devono essere costituiti in una delle seguenti forme e risultare regolarmente e definitivamente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS):

- a) Organizzazioni di Volontariato (OdV);
- b) Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- c) Enti Filantropici;
- d) Imprese Sociali, incluse le Cooperative Sociali (di tipo A e B);
- e) Reti Associative;
- f) Società di Mutuo Soccorso;
- g) Altri enti costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, che svolgano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Possono partecipare alle procedure disciplinate dal presente Regolamento esclusivamente gli ETS che risultino già iscritti e operativi nel RUNTS in una delle sezioni indicate al comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal singolo Avviso pubblico.

Per quanto riguarda gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti, si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del CTS, che ne consente la qualificazione come ETS. Tali enti devono essere regolarmente iscritti nella specifica sezione del RUNTS.

Possono partecipare alle procedure anche:

- a) Forme associative temporanee, organizzazioni o coordinamenti tra più ETS, a condizione che tutti gli enti partecipanti siano iscritti al RUNTS ai sensi del comma 1;
- b) Reti Associative costituite ai sensi dell'art. 41 del CTS e iscritte nell'apposita sezione del RUNTS;
- c) Partenariati tra ETS (capofila) e altri soggetti pubblici o privati non profit, purché l'ETS capofila sia iscritto al RUNTS, svolga un ruolo sostanziale e prevalente nella governance e nella realizzazione del progetto, e i soggetti partner non abbiano scopo di lucro.

I singoli Avvisi pubblici relativi ai procedimenti oggetto del presente Regolamento stabiliscono, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento:

- a) i requisiti generali e specifici di partecipazione degli ETS, con particolare riferimento a:
 - esperienza qualificata e documentata nel settore di intervento oggetto della procedura;
 - capacità organizzativa, tecnica, gestionale e professionale adeguata all'oggetto;

- solidità economico-finanziaria proporzionata all'entità e alla complessità dell'intervento;
 - possesso di eventuali autorizzazioni, accreditamenti istituzionali o certificazioni di qualità richiesti dalla normativa di settore;
 - assenza di cause di esclusione di cui al comma 7.
- b) i requisiti di onorabilità e moralità professionale dei legali rappresentanti, amministratori e responsabili dei servizi;
 - c) le eventuali forme di compartecipazione o collaborazione con altri enti pubblici, autonomie funzionali e soggetti privati non profit;
 - d) le modalità di costituzione di aggregazioni tra ETS e i requisiti richiesti al soggetto capofila;
 - e) i criteri di valutazione delle proposte e delle competenze, orientati alla scelta del partner più idoneo e basati su elementi qualitativi, di impatto sociale e di coerenza programmatica con gli obiettivi del Comune;
 - f) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti durante l'esecuzione delle attività.

Il presente Regolamento si applica automaticamente, senza necessità di ulteriore deliberazione consiliare, qualora vengano inserite ulteriori tipologie di enti del Terzo settore nell'art. 4 del CTS o in altre norme di rango primario che ad esso facciano richiamo.

Non possono partecipare alle procedure di cui al presente Regolamento:

- a) gli ETS che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 (perdita della qualifica di ETS);
- b) gli ETS privi di definitiva iscrizione al RUNTS;
- c) gli ETS i cui legali rappresentanti, amministratori o direttori tecnici abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, per reati tributari o per delitti finanziari, salvo intervenuta riabilitazione;
- d) gli ETS che abbiano commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali;
- e) gli ETS che abbiano gravemente violato precedenti accordi, convenzioni o progetti finanziati dal Comune, o che siano stati esclusi da procedure analoghe per irregolarità gravi;
- f) gli ETS che si trovino in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto allo specifico procedimento o che abbiano rapporti di controllo o collegamento con amministratori o dipendenti del Comune coinvolti nella procedura;
- g) gli ETS sottoposti a procedure concorsuali, in stato di liquidazione, cessazione o scioglimento;
- h) gli ETS destinatari di provvedimenti di sospensione o cancellazione dal RUNTS.

Le cause di esclusione di cui al comma 1 possono essere accertate dal Comune in ogni momento della procedura e determinano l'esclusione dalla stessa o, se già in esecuzione, la risoluzione dell'accordo o della convenzione, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 5 – Rapporti con gli Strumenti della Programmazione Contabile e di Pianificazione del Comune

La co-programmazione, nell'ambito oggettivo indicato al precedente art. 3, costituisce un momento di esercizio del principio di sussidiarietà orizzontale e dovrà raccordarsi con gli indirizzi generali e gli obiettivi strategici definiti dal documento recante le linee programmatiche del Sindaco relativo alle azioni ed ai progetti di intervento e di servizi da realizzarsi nel corso del mandato. La co-programmazione dovrà altresì coerentemente integrarsi con il Documento Unico di Programmazione.

Degli esiti delle procedure di co-programmazione si terrà conto in sede di aggiornamento dei documenti strategici e di bilancio. I relativi impegni di spesa conseguenti ad eventuali accordi o convenzioni derivanti dalle successive procedure di co-progettazione saranno altresì considerati e allineati con gli stessi documenti di bilancio.

Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali in ordine al procedimento di elaborazione e approvazione del Piano Sociale di Zona e del relativo contenuto. Fermo restando l'obbligo di raccordarsi con gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria dell'Ambito, il Comune garantirà l'autonomia delle proprie procedure di co-progettazione (Art. 55 CTS) e ne potrà tenere conto, per quanto di propria competenza, nell'ambito della propria pianificazione sociale comunale.

Le forme di collaborazione e co-progettazione (PPPS, Partenariato Pubblico-Privato Sociale), disciplinate dal presente Regolamento, possono essere utilizzate dall'Ente ai fini della partecipazione a procedure selettive e comparative indette da Autorità ed Amministrazioni europee, statali e regionali, nonché da fondazioni bancarie e/o da altri organismi, per l'approvazione di progetti e/o per la concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti riconducibili alle attività di interesse generale indicate nel precedente articolo 3.

Art. 6 – Modalità di Indizione e di Svolgimento delle Procedure

I procedimenti di co-programmazione, di co-progettazione e di accreditamento sono attivati dal Comune quale Autorità procedente mediante la pubblicazione di apposito Avviso, nel rispetto dei criteri e dei principi-guida di cui al successivo articolo 7 e delle specifiche disposizioni previste dal presente Regolamento.

Gli Avvisi sono pubblicati su:

- a) Albo Pretorio online;
- b) sezione "Amministrazione Trasparente";
- c) altri canali ritenuti idonei a garantire la massima diffusione.

Il termine per la presentazione delle proposte è stabilito nell'Avviso in modo proporzionato alla complessità del procedimento e comunque non inferiore a:

- a) 30 giorni per procedure complesse o che richiedono elaborazione progettuale articolata;
- b) 20 giorni per procedure semplificate o di accreditamento, salvo casi di mero aggiornamento di elenchi già esistenti per i quali può essere previsto un termine ridotto non inferiore a 15 giorni;

Per le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione sociale si applica la disciplina statale, regionale e comunale di settore.

Art. 7 – Criteri e Principi Comuni

L'attivazione di procedimenti di co-programmazione, di co-progettazione e di accreditamento avviene, ove possibile e nel rispetto dei principi di centralità della governance pubblica, del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di ragionevolezza e di proporzionalità, garantendo i seguenti criteri e principi comuni:

- a) promozione della qualità, continuità, accessibilità, anche economica, disponibilità e completezza dei servizi, esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione, composizione e qualità del partenariato attivato dal soggetto attuatore degli interventi proposti, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e coinvolgimento dell'associazionismo;

- b) compartecipazione in termine di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche;
- c) promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni, perseguita in termini di efficacia ed efficienza;
- d) trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi proposti al fine della riduzione dell'area dell'assistenza verso percorsi, anche gradualmente e parziali, di inclusione attiva nel mondo del lavoro, laddove opportuno e fattibile;
- e) qualità dell'aggiornamento professionale e formativo degli operatori, anche volontari, coinvolti nell'attuazione degli interventi e miglioramento delle capacità di auto-apprendimento da parte dei beneficiari e degli utenti;
- f) valorizzazione di progetti e di strumenti riconducibili al settore dell'ICT (sistemi integrati di telecomunicazione) per il conseguimento delle finalità indicate nel presente Regolamento;
- g) rispetto di quanto previsto dall'art. 16 (Lavoro negli enti del Terzo settore) e dall'art. 18 (Assicurazione obbligatoria) del CTS.

PARTE SECONDA: Co-Programmazione

Art. 8 – L'Avviso Pubblico di Consultazione per la Co-programmazione

La co-programmazione, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del CTS, costituisce lo strumento privilegiato di collaborazione tra il Comune e gli Enti del Terzo Settore (ETS) per l'individuazione dei bisogni da soddisfare, la definizione degli interventi necessari e l'allocatione delle risorse disponibili. Essa si svolge nel rispetto dei principi di:

- a) sussidiarietà orizzontale;
- b) trasparenza e pubblicità;
- c) imparzialità e parità di trattamento;
- d) partecipazione effettiva e valorizzazione delle competenze territoriali;
- e) leale collaborazione.

Al fine di garantire la massima apertura e inclusività, il Comune attiva i procedimenti di co-programmazione mediante l'emanazione di un Avviso Pubblico di Consultazione. L'Avviso è rivolto a tutti gli ETS iscritti al RUNTS (ed eventualmente esteso ad altri stakeholder qualificati del territorio) per raccogliere proposte, osservazioni, analisi dei bisogni e contributi su temi specifici o aree strategiche di intervento.

La Consultazione attivata tramite l'Avviso non ha come oggetto la selezione di specifici progetti esecutivi o l'affidamento di servizi, bensì l'acquisizione di una visione condivisa e di elementi conoscitivi utili all'Amministrazione per:

- a) leggere e interpretare i nuovi bisogni della comunità;
- b) definire le priorità strategiche dell'Ente;
- c) mappare le risorse (umane, strumentali ed economiche) presenti sul territorio.

L'Avviso Pubblico di Consultazione è pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio e deve contenere:

- a) l'oggetto e l'ambito tematico della consultazione;
- b) le modalità e i termini per la presentazione dei contributi scritti;
- c) i requisiti dei soggetti ammessi alla consultazione;

- d) l'indicazione di eventuali sessioni di audizione pubblica o tavoli di confronto aperti che l'Amministrazione intenda organizzare a supporto della consultazione scritta;
- e) il Responsabile del Procedimento.

Gli esiti della consultazione sono raccolti e analizzati dall'Amministrazione, che li formalizza in un Documento di Sintesi Istruttoria o Documento di Programmazione Condiviso. Tale atto, approvato con provvedimento dell'organo competente, dà conto delle osservazioni accolte e delle motivazioni per il mancato accoglimento di altre, e costituisce la base conoscitiva per la successiva, eventuale, attivazione di procedure di co-progettazione.

PARTE TERZA: Co-Progettazione, Accredитamento e Convenzioni

Art. 9 – Finalità della Co-progettazione

La co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del CTS, è lo strumento di collaborazione attiva tra il Comune e gli ETS volto alla definizione ed eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni individuati nell'ambito della co-programmazione o di specifiche esigenze della comunità locale.

Le procedure di co-progettazione sono finalizzate a:

- a) identificare soluzioni innovative e appropriate ai bisogni sociali complessi;
- b) valorizzare le competenze specifiche degli ETS e la loro conoscenza del territorio;
- c) promuovere la massima efficacia ed efficienza nell'impiego delle risorse pubbliche, anche attraverso la condivisione di risorse umane, strumentali e finanziarie con gli ETS;
- d) rafforzare la responsabilità sociale e la cura dei beni comuni attraverso l'azione congiunta di soggetti pubblici e privati.

Le procedure di co-progettazione sono avviate dal Comune a seguito di una preventiva valutazione dell'interesse pubblico e della non perseguibilità degli obiettivi tramite procedure competitive di mercato, in base ai criteri di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 10 – Modalità di Attivazione e Procedimento di Co-progettazione

Il procedimento di co-progettazione è avviato dall'Autorità procedente mediante Avviso pubblico, contenente, oltre a quanto previsto dall'art. 8:

- a) l'oggetto del progetto o servizio da co-progettare;
- b) le linee guida e gli obiettivi che il progetto deve perseguire;
- c) la stima delle risorse finanziarie e strumentali che il Comune è disposto a mettere a disposizione, distinguendo tra quelle economiche e quelle in natura (es. beni immobili, attrezzature, risorse umane);
- d) i criteri di valutazione delle proposte progettuali (qualità del progetto, innovatività, impatto sociale atteso, budget di spesa dettagliato, esperienza e capacità del partner);
- e) i termini per la presentazione delle proposte da parte degli ETS.
- f) L'indicazione che, in relazione all'unitarietà gestionale e alla complessità tecnica dell'intervento, l'Autorità procedente si riserva la facoltà di selezionare e sottoscrivere l'Accordo di Co-progettazione con un unico ETS partner, anche in presenza di più proposte valutate positivamente e ammesse al confronto.

Le proposte presentate dagli ETS sono valutate da una commissione tecnica di valutazione, istituita con atto del Responsabile del Procedimento e composta da personale con adeguate competenze professionali e in numero dispari. I componenti del gruppo tecnico Valutativo devono dichiarare preventivamente, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con gli ETS partecipanti. Costituiscono cause di incompatibilità, in particolare:

- a) rapporti di collaborazione o consulenza con ETS partecipanti alla procedura nei due anni precedenti;
- b) rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori, legali rappresentanti o componenti degli organi di governo degli ETS partecipanti;
- c) interessi economici diretti o indiretti nell'esito della procedura;
- d) altre situazioni idonee a compromettere l'imparzialità del giudizio.

Il gruppo tecnico valuta le proposte in base ai criteri previsti dall'Avviso, garantendo i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Gli esiti della valutazione sono approvati dall'Autorità procedente. In caso di esito positivo:

- a) le proposte progettuali ammesse sono oggetto di confronto e perfezionamento con gli ETS selezionati, al fine di definire un progetto esecutivo condiviso;
- b) il progetto esecutivo è formalizzato in un Accordo di Co-progettazione, di natura negoziale, sottoscritto dal Comune e dagli ETS partner.

L'Accordo di Co-progettazione stabilisce:

- a) l'oggetto, la durata e le finalità del progetto;
- b) le rispettive obbligazioni e responsabilità delle parti;
- c) il piano finanziario dettagliato, specificando le risorse economiche e in natura fornite dal Comune e quelle fornite dagli ETS;
- d) le modalità di monitoraggio, rendicontazione e valutazione dell'impatto sociale;
- e) le cause di recesso, risoluzione e le sanzioni per inadempimento.

L'Accordo di co-progettazione è formalizzato mediante Convenzione, redatta sulla base di uno schema-tipo approvato dall'Amministrazione e allegato al presente Regolamento, contenente le clausole essenziali relative a oggetto, durata, risorse, governance, monitoraggio, rendicontazione, revisione e risoluzione del rapporto.

Art. 11 – Revisione e Adeguamento dell'Accordo di Co-progettazione

Le parti possono concordare modifiche o integrazioni alle attività e alle modalità operative qualora, durante il periodo di vigenza, si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) Sopravvenuti mutamenti del contesto territoriale o emersione di nuovi bisogni della comunità non prevedibili al momento della sottoscrizione.
- b) Necessità di adeguamento a nuove disposizioni legislative o regolamentari.
- c) Variazioni nella disponibilità di risorse finanziarie o di beni strumentali, sia da parte del Comune che dell'ETS partner.
- d) Risultanze dell'attività di monitoraggio che evidenzino la necessità di correttivi per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

La richiesta di revisione può essere avanzata per iscritto sia dal Comune che dall'ETS partner, corredata da una relazione tecnica che ne illustri le motivazioni e l'impatto sul progetto originario. Il Responsabile del Procedimento valuta la proposta entro 15 giorni dalla ricezione.

Qualora la modifica sia ritenuta coerente con le finalità originarie, le parti procedono alla sottoscrizione di un atto integrativo o di un addendum all'accordo di co-progettazione.

Le varianti apportate non possono in alcun caso alterare la natura essenziale del progetto né i criteri di selezione sulla base dei quali l'ETS è stato individuato. Qualora le modifiche richieste comportino uno stravolgimento dell'assetto progettuale tale da rendere il progetto sostanzialmente diverso da quello approvato, il Comune può decidere di risolvere l'accordo e indire una nuova procedura di co-progettazione.

Le revisioni che comportino un incremento degli oneri finanziari a carico del Comune sono subordinate all'effettiva disponibilità di bilancio e devono essere approvate con atto formale della Giunta Comunale o del Dirigente competente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Le modifiche sono formalizzate mediante atto integrativo della Convenzione di co-progettazione, redatto secondo lo schema di cui all'art. 10.

Art. 12 – Pubblicità in Ordine ai Risultati della Co-progettazione

Al fine di garantire la trasparenza e la valutazione dell'efficacia degli interventi, il Comune assicura la pubblicità dell'Accordo di Co-progettazione e dei relativi atti, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.

Al termine del progetto, il Comune e gli ETS partner redigono una relazione congiunta sul raggiungimento degli obiettivi e sull'impatto sociale generato. Tale relazione è resa pubblica, fatte salve le disposizioni in materia di privacy.

Art. 13 – Accreditemento

Il Comune può ricorrere all'accreditamento, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del CTS, come modalità per selezionare ETS idonei a realizzare interventi e servizi di interesse generale, individuati nell'ambito della programmazione o della co-programmazione.

L'accreditamento è utilizzabile preferibilmente per servizi alla persona caratterizzati dalla libertà di scelta dell'utente finale, quali servizi domiciliari, servizi educativi a domanda individuale, servizi di assistenza personalizzata e altri interventi nei quali la componente fiduciaria tra utente ed ente erogatore risulti prevalente.

La procedura di accreditamento è avviata tramite Avviso pubblico permanente o a termine, finalizzato all'istituzione di un Elenco di ETS accreditati.

L'Avviso stabilisce, in modo chiaro e oggettivo, i requisiti di idoneità che gli ETS devono possedere per essere iscritti all'Elenco, quali:

- a) requisiti generali di ordine morale e fiscale (es. assenza di cause di esclusione ex art. 4, comma 7);
- b) requisiti speciali di ordine tecnico, professionale e organizzativo (es. esperienza pregressa, capacità organizzativa, possesso di autorizzazioni specifiche).

L'iscrizione nell'Elenco di Accreditemento non costituisce automatica attribuzione di risorse o di incarichi, ma è condizione necessaria per essere invitati a successivi specifici Patti di Accreditemento, finalizzati all'attuazione di specifici interventi.

L'Elenco è suddiviso per settori di intervento e periodicamente aggiornato (almeno una volta all'anno) per consentire l'iscrizione di nuovi soggetti e la verifica del mantenimento dei requisiti.

Art. 14 – Contenuto delle Convenzioni e dei Patti di Accreditamento

La selezione degli ETS accreditati per l'attuazione di specifici interventi avviene tramite:

- a) consultazione degli ETS iscritti all'Elenco, con eventuale richiesta di proposta tecnica ed economica;
- b) procedure comparative riservate agli iscritti, in conformità ai principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Il rapporto giuridico tra il Comune e l'ETS accreditato è formalizzato mediante un Patto di Accreditamento, che specifica, tra l'altro:

- a) l'oggetto del servizio o dell'intervento, gli obiettivi e i risultati attesi;
- b) la durata dell'attuazione e le condizioni economiche, che possono prevedere un corrispettivo o un rimborso spese a copertura dei costi effettivi, proporzionato alla natura dell'intervento;
- c) gli standard qualitativi e quantitativi del servizio da garantire;
- d) le modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione;
- e) le condizioni di recesso, sospensione o risoluzione del Patto.

Il Patto di Accreditamento non può in nessun caso configurarsi come affidamento di un appalto o di una concessione di servizi, ma come strumento di partenariato per la realizzazione congiunta di attività di interesse generale.

Art. 15 – Stipula di Convenzioni con le OdV e le APS

In attuazione dell'art. 56, comma 1, del CTS, il Comune può sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore con iscrizione definitiva, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e se coerenti con la natura e la complessità degli interventi, tenuto conto della co-programmazione.

Del ricorso alle convenzioni con le OdV e con le APS si tiene conto ai fini degli strumenti di co-programmazione, nonché della programmazione dell'attività contrattuale di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023.

Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'individuazione delle OdV e delle APS è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. La valutazione comparativa tiene conto di:

- a) qualità del servizio offerto e coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione;
- b) esperienza pregressa documentata nel settore di intervento;
- c) radicamento territoriale e conoscenza del contesto locale;
- d) entità dei costi sostenuti e congruità del rimborso spese richiesto;
- e) capacità organizzativa e professionale dell'ente;
- f) presenza e qualificazione dei volontari coinvolti.

La determinazione di avvio del procedimento comparativo deve dare conto della maggior convenienza rispetto all'indizione di procedure competitive di mercato.

PARTE QUARTA: Disposizioni Finali e Transitorie

Art. 16 – Disciplina dei Conflitti di Interesse

Le disposizioni in materia di conflitti di interesse, previste dalla normativa vigente per i dipendenti e gli amministratori pubblici, si applicano a tutti i soggetti che partecipano ai procedimenti di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e di affidamento di convenzioni a OdV e APS, inclusi i componenti delle commissioni di valutazione.

L'obbligo di dichiarazione preventiva di insussistenza di conflitto di interesse e l'adozione di misure di astensione sono in capo a tutti i soggetti coinvolti.

La violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interesse comporta la revoca dei provvedimenti di formalizzazione della partnership e l'applicazione di altre eventuali sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 17 – Disposizioni in Materia di Trasparenza e Pubblicità

Il Comune garantisce la massima trasparenza e la pubblicità di tutti gli atti relativi alle procedure di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzionamento disciplinate nel presente Regolamento, anche al fine di rendere evidenti i risultati conseguiti e le eventuali valutazioni di impatto sociale.

I provvedimenti e tutti gli allegati, compresi gli avvisi e i verbali delle procedure, vengono pubblicati:

- a) Quali provvedimenti amministrativi ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 (con particolare riferimento alla co-programmazione).
- b) Quali provvedimenti attributivi di concessioni, sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. 33/2013 (quale condizione di efficacia legale dei provvedimenti stessi, con particolare riferimento alla co-progettazione, accreditamento e convenzionamento).

Nell'ipotesi di procedure avviate su istanza di parte, oltre a quanto previsto al comma 2, devono essere pubblicate anche le istanze presentate e il verbale di valutazione sull'ammissibilità o meno della proposta e sul riconoscimento dell'interesse generale.

Art. 18 – Disciplina Applicabile e Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni statali e regionali relative alle attività di interesse generale e agli Enti del Terzo Settore (CTS), nonché le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

In materia di requisiti di ordine generale, l'Ente può ricorrere all'applicazione per analogia delle disposizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Art. 19 – Revisione ed Aggiornamento del Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere aggiornato e modificato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 20 – Norma Finanziaria

Dall'applicazione del presente Regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale.

L'attivazione dei procedimenti di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzionamento è vincolata all'effettiva e specifica disponibilità di risorse economiche nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel Bilancio di Previsione del Comune.

Art. 21 – Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e successiva pubblicazione secondo le modalità di legge.